ricavo del gestore, la definizione della natura delle singole componenti tariffarie e del relativo metodo di determinazione (facendo riferimento alle funzioni di costo standard, all'attività di pianificazione, alla disciplina dei rapporti tra Ambito e gestore, ai dati contabili di consuntivo, all'utilizzo di eventuali altre variabili parametriche esterne – con riferimento, ad esempio, a meccanismi di concorrenza per comparazione), la definizione dei meccanismi di aggiornamento e di revisione di alcune variabili tariffarie, l'individuazione di tutte le questioni da sottoporre esplicitamente alla procedura di consultazione, la verifica della compatibilità delle innovazioni tariffarie proposte;

avvio di una procedura di consultazione aperta e informale: definita la proposta, è intenzione del Comitato coinvolgere tutte le categorie di soggetti interessati, sia mediante una iniziativa pubblica per la diffusione del testo del documento, sia attraverso iniziative volte alla illustrazione tecnica del documento;

esame delle osservazioni ed eventuale rielaborazione della proposta: una volta ricevute le osservazioni formulate da tutti i soggetti interessati alla procedura di revisione, il Comitato procederà ad una attenta valutazione delle stesse e alla eventuale rielaborazione della proposta iniziale;

formulazione della proposta al Ministro competente per l'avvio della consultazione con i soggetti indicati all'articolo 13, comma 3: successivamente alla fase di consultazione aperta e informale, il Comitato sottoporrà la proposta, eventualmente rielaborata, all'attenzione del Ministro interessato, affinché possa avviare la procedura prevista dall'articolo 13 della legge n. 36/94;

esame delle osservazioni formulate dai soggetti sentiti dal Ministro competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94, e riformulazione della proposta al Ministro: successivamente alla fase di consultazione aperta e informale, il Comitato esaminerà le osservazioni formulate nell'ambito della procedura di consultazione condotta dal Ministro, elaborerà una nuova proposta e la sottoporrà all'attenzione del Ministro per l'emanazione del decreto.

PAGINA BIANCA

Parte seconda – L'attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

6 – L'attività del Comitato

Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche è istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

L'art. 21, in particolare, attribuisce al Comitato il compito di vigilare sull'applicazione della legge 36/94 con riferimento all'efficienza, all'efficacia e all'economicità del servizio, alla regolare determinazione e al regolare adeguamento delle tariffe e alla tutela degli interessi degli utenti.

Per espletare questi compiti, il Comitato ha definito gli obiettivi strategici da mettere al centro del suo mandato, che sono così sintetizzabili:

- promuovere e sostenere l'applicazione della legge e la riorganizzazione dei servizi idrici sul tutto il territorio nazionale;
- sostenere e incentivare la formazione del mercato nell'industria dei servizi idrici per sviluppare la pressione concorrenziale (concorrenza per il mercato);
- fornire strumenti per il controllo e la concorrenza per comparazione;
- promuovere e sviluppare le politiche di tutela del consumatore;
- controllare la tariffa e il sistema di regolazione che la determina.

Nel definire il proprio programma di attività di breve e medio termine, il Comitato ha quindi individuato le seguenti priorità di lavoro e intervento: dare attuazione e sviluppare l'attività di vigilanza e di controllo; promuovere e sviluppare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni necessarie allo sviluppo della concorrenza per comparazione; promuovere la raccolta e sviluppare la diffusione delle conoscenze e delle esperienze per facilitare la riorganizzazione prevista dalla riforma; sviluppare la collaborazione con le Regioni e Province autonome; promuovere e diffondere la "cultura dell'acqua"; organizzare ed attivare l'Osservatorio sui servizi idrici e completare la riorganizzazione degli uffici della Segreteria tecnica nell'ambito della nuova collocazione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

6.1 – L'attività di vigilanza e di controllo

L'azione di vigilanza è una delle competenze più importanti affidate al Comitato. Essa si estrinseca principalmente sui seguenti atti ed attività compiuti dagli Ambiti per l'organizzazione del servizio idrico integrato:

1. – la convenzione per l'affidamento della gestione, ex art. 11, della legge 36/94 e art. 8 del D.M. 1/8/96;
2. – i Piani di Ambito, in particolare con riferimento alla fattibilità e alla congruità dei programmi d'investimento, ex art. 10 del D.M. 81/8/96;
3. – l'affidamento della gestione, per quanto concerne la legittimità e quanto previsto dall' art.21 e dall'art. 9 della legge 36/94;
4. – la determinazione e l'adeguamento della tariffa, ai sensi dell'art. 21 della legge36/94, sia all'atto dell'approvazione del Piano d'Ambito che dell'affidamento al gestore.

Convenzione per l'affidamento della gestione, ex art. 11, della legge 36/94 e art. 8 del D.M. 1/8/96

La valutazione dei contenuti della convenzione di affidamento ha sia natura giuridica che economica e tecnica. Quella giuridica consente di verificare la corrispondenza strutturale e di contenuti della stessa convenzione di affidamento alle prescrizioni dell'art. 11 della legge 36/94 e con quelle dell'art. 10 del D.M. 1/8/96. Le valutazioni economiche e tecniche attengono all'applicazione della tariffa e della sua articolazione, nonché all'applicazione dei recuperi di

efficienza e alla definizione delle penalizzazioni, a fronte delle inadempienze del gestore in relazione al piano degli investimenti e alla previsione della revisione triennale.

Piani di Ambito, in particolare fattibilità e congruità dei programmi d'investimento, ex art. 10 del D.M. 1/8/96

In base all'articolo 10 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente 1/8/96: "L'organo titolare della funzione provvede a comunicare alla Regione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei servizi idrici: 1) i programmi degli investimenti secondo l'articolo 11, comma 3 citato, al fine di verificarne la fattibilità e la congruità in relazione alle risorse finanziarie con riferimento alla politica tariffaria (articolo 22, comma 2, lettera f, della legge 36/1994)".

Affidamento della gestione, legittimità, ex art.21 e art.9 della legge 36/94

L'articolo 21, comma 1, della legge 36/94 affida al Comitato il compito di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 9 della stessa legge, con riferimento all'efficienza, all'efficacia e all'economicità del servizio, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe e alla tutela dell'interesse degli utenti. Lo stesso articolo stabilisce poi che, nel termine di sei mesi dalla delimitazione degli ambiti, si deve procedere all'affidamento del servizio idrico integrato; che si provvede alla gestione del SII secondo le forme previste dalla legge 142/90; che è compito delle Regioni disciplinare le forme di cooperazione dei comuni appartenenti allo stesso ambito.

Determinazione e adeguamento della tariffa, ex art. 21 della legge 36/94, atto di competenza dell'Ambito all'approvazione del Piano e del gestore durante l'affidamento

La corretta utilizzazione del metodo tariffario costituisce un elemento essenziale nel processo di riorganizzazione dei servizi idrici previsto dalla legge 36/94. Il Comitato, attraverso la propria attività di vigilanza, è chiamato a verificare che l'applicazione del metodo tariffario avvenga in modo corretto e pienamente corrispondente alla normativa, segnalando gli eventuali errori. La corretta e omogenea applicazione del metodo tariffario è infatti presupposto per assicurare trasparenza e parità di condizioni per gli operatori che si candidano, attraverso le procedure di affidamento, come soggetti gestori del servizio idrico integrato: attività di vigilanza che non si limita alla sola determinazione della tariffa ma che si estende anche al suo adeguamento in occasione della revisione triennale.
Lo svolgimento di questa attività di vigilanza presuppone una consistente attività istruttoria, che oltre a dover trovare una propria definizione procedurale negli atti del Comitato, dovrà essere sostenuta dalla Segreteria tecnica. Le competenze a tal fine necessarie sono: quella giuridica, quella economica e quella tecnica. Il Comitato, non disponendo ancora delle tre diverse figure professionali previste nell'organico della Segreteria tecnica, è stato costretto, per farvi fronte, a ricorrere a consulenze esterne.
Per assicurare la trasparenza alla propria attività e la relativa e necessaria informazione, il Comitato ha ritenuto necessario dotarsi di procedure regolamentari che riguardano: la definizione degli atti del Comitato e la loro pubblicità, le procedure istruttorie sull'attività di vigilanza, lo svolgimento delle audizioni, l'azione legale; così come ha proceduto all'aggiornamento del regolamento di funzionamento.

6.2 – La raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni necessarie allo sviluppo della concorrenza per comparazione.

Il Comitato ritiene essenziale, ai fini dell'applicazione della legge 36/94 e del processo di riorganizzazione del servizi idrici, fornire a tutti i soggetti interessati le informazioni sullo stato di attuazione della legge e su tutte quelle grandezze tecniche, economiche e gestionali che caratterizzano il servizio idrico integrato durante e dopo la realizzazione della riforma.

A tale scopo sono state sviluppati due distinti filoni di attività.

Il primo è rivolto a dare un quadro costantemente aggiornato dello stato di applicazione della legge 36/94, con riferimento all'insediamento degli Ambiti, alla realizzazione delle ricognizioni sullo stato delle opere e degli impianti, all'elaborazione dei Piani di Ambito, alla definizione della convenzione, alla scelta della forma di gestione e, infine, all'affidamento del servizio idrico integrato. In questo modo tutti i soggetti interessati, non ultimi gli utenti, potranno avere a disposizione ed utilizzare una quadro informativo costantemente aggiornato.

Quest'attività ha già preso la forma di rapporti annuali. Nel corso del mese di aprile del 2001 il Comitato ha pubblicato il "*Primo rapporto sullo stato di avanzamento della legge 36/94*" e nel mese di giugno i rapporti su "*Lo stato dei servizi idrici*" e sui "*Piani di Ambito*".

Il secondo filone di attività ha lo scopo di fornire alle Regioni e agli Ambiti tutte le informazioni utili per consentire loro di sviluppare la competizione per comparazione. Tali informazioni riguarderanno principalmente le prestazioni dei soggetti a cui gli Ambiti affideranno il servizio idrico. In particolare si raccoglieranno ed elaboreranno i dati relativi alle prestazioni economiche e finanziarie, alle prestazioni tecniche, alle prestazioni relative ai livelli di servizio gestionali e all'utenza e, infine, si potranno comparare i livelli tariffari applicati dai vari gestori e nei vari ambiti.

La raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di queste informazioni, attraverso appositi rapporti annuali, consentiranno in particolare agli Ambiti di verificare e comparare le prestazioni del proprio gestore con tutti gli altri, simulando così una sorta di concorrenza che consentirà ad essi di stabilire e adottare misure e meccanismi d'incentivo per ottenere prestazioni più efficienti, efficaci ed economiche. I rapporti saranno realizzabili a partire dalla conclusione dei primi esercizi risultanti dagli affidamenti delle gestioni. Una prima ipotesi definita dal Comitato per lo sviluppo di questa attività è la seguente:

1. – Rapporto annuale sulle tariffe (tariffa reale media, articolazione tariffaria, tipologia delle utenze, condizioni di fornitura);
2. – Rapporto annuale sui livelli di servizio (livelli di servizio all'utenza, livelli di servizio tecnici);
3. – Rapporto annuale sui risultati economici e finanziari dei gestori;
4. – Rapporto annuale sullo stato delle infrastrutture;
5. – Rapporto annuale sugli investimenti.

L'attività si realizzerà attraverso il funzionamento dell'Osservatorio e in stretta collaborazione con le Regioni e gli Ambiti. Per la realizzazione di questi rapporti è necessario infatti predisporre e attivare un sistema informativo nel quale siano definiti e standardizzati i dati, il loro formato e la procedura di rilevazione e di trasmissione. La disponibilità dei dati e delle informazioni per alimentare questo sistema informativo dovrà costituire parte integrante del rapporto contrattuale di affidamento del servizio idrico integrato, così da consentire all'Ambito di poter sviluppare in modo corretto ed incisivo la sua attività di controllo sul gestore, alle Regioni di poter monitorare la riorganizzazione dei servizi idrici nel territorio, al Comitato di disporre delle conoscenze necessarie per monitorare lo sviluppo e i risultati conseguiti nell'attuazione della riforma e redigere i rapporti.

6.3 – Diffusione delle conoscenze e delle esperienze come strumenti che possono facilitare la riorganizzazione prevista dalla riforma.

Il Comitato ritiene che fra i suoi compiti più importanti vi sia anche quello di assicurare la maggiore diffusione possibile, fra gli Ambiti e le Regioni, di tutte quelle esperienze di pianificazione e controllo che si caratterizzano per l'efficacia e la qualità con cui danno attuazione alla legge 36/94. In questo senso l'attività del Comitato è rivolta anche alla definizione di tutti quei supporti metodologici e strumentali che possano concretamente aiutare gli Ambiti e le Regioni

nell'applicazione della legge. In questo senso si sono già realizzate alcune iniziative ed altre sono in corso di definizione.

In collaborazione con la Regione Toscana, il Comitato ha predisposto un software per il calcolo e l'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato; software che, oltre ad assicurare la corretta applicazione del Metodo, consente la predisposizione di numerose tabelle di dati che rendono più trasparente l'applicazione e il calcolo della tariffa.

A questo software se ne aggiunge un altro, di più semplice struttura ma di grande utilità, che consente agli Ambiti di rilevare e comparare le tariffe dei gestori preesistenti, per tipologia di utenza e per fasce di consumo, con la tariffa del servizio idrico integrato che sarà applicata con l'affidamento del servizio. In questo modo l'Ambito potrà simulare in anticipo, e con grande precisione, gli effetti che la nuova tariffa di Piano avrà su tutti gli utenti dell'Ambito e decidere se sia più o meno opportuno procedere anche ad una articolazione territoriale della tariffa.

Sull'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, e in particolare sull'impatto di questa sulle tariffe delle gestioni preesistenti, il Comitato ha ritenuto opportuno emanare una propria raccomandazione. Lo scopo di tale raccomandazione è appunto quello di limitare i disagi che possono derivare all'utente dalla prima applicazione della tariffa del servizio idrico integrato. La raccomandazione consente agli Ambiti di applicare, per quei Comuni delle gestioni preesistenti che avevano tariffe particolarmente basse rispetto alla tariffa di Piano, incrementi tariffari differenziati che progressivamente, in un periodo più o meno lungo, raggiungano la tariffa di Piano.

Il Comitato ha inoltre in corso l'elaborazione di altre iniziative a supporto dell'attività degli Ambiti e delle Regioni, in particolare:

- L'aggiornamento e adeguamento del documento predisposto dal Comitato nel dicembre 1998 "*Istruzioni per l'organizzazione uniforme dei dati e informazioni e delineazione del percorso metodologico per la redazione dei Piani di Ambito ai fini della gestione del servizio idrico integrato*".
- La predisposizione del sistema informativo per la raccolta dei dati dagli Ambiti e dai gestori sia come predisposizione del flusso d'informazione verso il Comitato che come flusso di dati verso l'Ambito a supporto della sua attività di controllo sulla gestione.
- La predisposizione, sulla base della bozza di decreto in applicazione dell'art. 20 della legge 36/94, di una raccomandazione metodologica da applicarsi da parte dei comuni nelle gare per la scelta dei soci privati in caso di affidamento diretto ad una società a prevalente capitale pubblico locale.
- La predisposizione della metodologia e del contenuto del rapporto annuale che l'Ambito deve trasmettere al Comitato ai sensi dell'art. 10 del D.I. 1 agosto 1996.

L'elaborazione di tutti questi supporti metodologici verrà realizzata in piena collaborazione con le Regioni e gli Ambiti Territoriali Ottimali.

6.4 – La collaborazione con le Regioni

Le Regioni hanno un ruolo determinante per l'applicazione della legge 36/94 e più in generale per l'attuazione della riforma del servizio idrico integrato. La loro iniziativa è indispensabile per la definizione territoriale degli Ambiti, per assicurare la forma di cooperazione fra gli enti all'interno dell'Ambito e per predisporre la convenzione tipo fra l'Ambito e il gestore del servizio idrico integrato. Sono ancora le Regioni a predisporre le eventuali iniziative surrogatorie nel caso in cui i Comuni non dovessero adempiere alle obbligazioni previste dalle leggi regionali.

Per queste ragioni il Comitato ritiene di dover confermare e intensificare il rapporto di col-

laborazione e di reciproco scambio di esperienze con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Tale rapporto ha già trovato una sua prima tappa all'atto dell'insediamento di questo Comitato e si è sviluppato durante tutto il corso della propria attività.
Oltre alla consultazione sull'articolazione territoriale della tariffa, con le Regioni si è anche avviata un'utilissima attività di scambio e diffusione delle esperienze nell'applicazione riforma dei servizi idrici. In particolare con le Regioni si stanno sviluppando ulteriori scambi di esperienze e forme di collaborazione che potranno portare alla definizione di nuovi supporti metodologici per l'attività degli Ambiti.

6.5 – Promozione e diffusione della "cultura dell'acqua"

Il Comitato, nello spirito e nel rispetto del dettato della legge 36/94, ritiene importante contribuire alla diffusione di una "cultura dell'acqua" in tutto il Paese al fine di far comprendere la limitatezza ed il valore economico-ambientale delle risorse idriche nonché la portata strategica della suddetta legge.

All'uopo il Comitato ha preso in esame la possibilità di impostare, insieme ai Ministeri più direttamente coinvolti, una massiccia campagna informativa sul corretto uso della risorsa, sul suo valore economico-ambientale e sulla riforma dei servizi idrici.

Con la nuova legislatura si auspica che tale campagna possa essere realizzata.

Il Comitato , su richiesta della società Ateneo Impresa, ha contribuito gratuitamente ad una attività di sperimentazione didattica nel campo della comunicazione sulle risorse idriche, tramite l'assegnazione di un project work in un corso di alta specializzazione in marketing e comunicazione per l'ambiente svolto da giovani laureati.

Due gruppi di lavoro costituiti da questi neolaureati hanno prodotto per il Comitato due studi di fattibilità per una campagna nazionale per il corretto utilizzo delle risorse idriche.

Sempre nell'ambito di una maggiore diffusione della "cultura dell'acqua", il Comitato ha ritenuto importante proporre (oltre 6 mesi fa) alla competente direzione del Ministero dei Lavori Pubblici una convenzione da effettuarsi con la Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 8.7.1998 n°230, per l'utilizzo di n° 15 giovani obiettori di coscienza laureati e/o laureandi nelle discipline di interesse idrico interessati a potenziare la loro formazione nel settore.

È intenzione del Comitato utilizzare i giovani obiettori in attività di comunicazione e di sensibilizzazione sul risparmio idrico e sull'attuazione della legge 36/94.

L'art. 21 della legge 36/94, nell'impegnare il Comitato a garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 9, fa riferimento anche all'efficienza del servizio nonché alla tutela degli interessi degli utenti.

Il Comitato ritiene che migliori prestazioni ambientali da parte dei gestori dei servizi idrici siano implicitamente contemplate all'interno dei suddetti principi.

Il Comitato ha pertanto costituito, nell'aprile scorso, insieme al Comitato Ecolabel-Ecoaudit Sezione EMAS Italia, un gruppo di lavoro, comprendente i rappresentanti di Federgasacqua, Anfida, Federambiente, Anpa, Crs-Proaqua, al fine di elaborare delle linee guida per i gestori che volontariamente avranno intenzione di richiedere la certificazione ambientale sulla base anche del nuovo Regolamento EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) del 19 marzo 2001, che prevede l'estensione di tale importante strumento anche ai servizi.

6.6 – L'organizzazione dell'Osservatorio

La legge 36/94, all'art. 22, prevede che il Comitato per l'espletamento dei propri compiti si possa avvalere di un Osservatorio. Il Comitato, attraverso l'Osservatorio, allestirà e gestirà una banca dati, in collegamento con i sistemi informativi delle Regioni e delle Province autonome, per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici e conoscitivi relativi: al censimento dei soggetti

gestori dei servizi idrici con i loro dati tecnici ed economici, alle convenzioni e alle condizioni di contratto di affidamento della gestione dei servizi idrici, ai livelli di qualità dei servizi, alle tariffe praticate e ai piani d'investimento.

È intenzione del Comitato organizzare l'Osservatorio in modo che questo possa assicurare non solo la raccolta dei dati sulle gestioni ma anche quelli relativi all'applicazione della legge 36/94, offrendo in questo modo un quadro completo sull'attuazione della riforma dei servizi idrici. Il Comitato sta lavorando alla progettazione e all'organizzazione dell'Osservatorio con l'obiettivo di un pieno coinvolgimento delle Regioni sia nella definizione dei contenuti informativi che della struttura di raccolta ed elaborazione dei dati. L'idea a cui sta lavorando il Comitato, e che verrà quanto prima presentata alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, è una struttura dell'Osservatorio che preveda un'articolazione dello stesso per regioni in modo da assicurare sia una maggiore efficacia che una migliore funzionalità operativa.

L'organizzazione dell'Osservatorio si realizzerà quindi attraverso più fasi. Nella prima fase verranno definiti i contenuti informativi dell'Osservatorio. In tale fase si individueranno i dati da raccogliere, nonché il loro formato, le procedure di rilevazione e di comunicazione all'Osservatorio.

In una seconda fase si definiranno le forme e i modi con le quali si svolgerà la collaborazione fra le Regioni e il Comitato per l'articolazione regionale dell'Osservatorio. In quell'occasione si potrà definire una vera e propria strutturazione regionale dell'Osservatorio e la piena integrazione delle Regioni con il Comitato, nell'attività di controllo e monitoraggio sull'applicazione della legge e sulla tutela dell'utente. Seguirà infine la fase di raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati, che ciascun soggetto utilizzerà per i propri scopi istituzionali. Le Regioni potranno così utilizzare le attività dell'Osservatorio per i loro compiti istituzionali, così come sono definiti dalle rispettive leggi regionali di applicazione, e il Comitato per la propria attività di regolazione dei servizi idrici e in generale per consentire a tutti i soggetti interessati un'adeguata informazione sullo stato dei servizi idrici nel paese.

6.7 – La collocazione nel nuovo Ministero e il completamento della riorganizzazione degli uffici

I disagi per un regolare funzionamento delle attività del Comitato sono stati ampiamente trattati nelle relazioni al Parlamento redatte per gli esercizi precedenti.

Anche il presente Comitato ha sofferto di inadeguati supporti, come è stato dichiarato nelle audizioni presso le competenti commissioni parlamentari nell'ottobre 2000.

Nei primi mesi di attività, infatti, gli uffici di supporto – segreteria tecnica e Osservatorio - hanno potuto contare solo su 16 addetti, in gran parte di livello esecutivo: una dotazione ben lontana per quantità e livello dalla pianta organica di 43 addetti prevista dal DPCM 19 novembre 1996.

Solo recentemente si è ottenuto un rafforzamento degli organici che tuttavia rimangono lontani dalla consistenza necessaria a regime. Nel suo primo anno di attività il Comitato è riuscito a realizzare il programma prefissatosi attraverso consulenze, che devono però lasciare il campo alle forze interne mano a mano che queste saranno disponibili. Attualmente il Comitato è poi costretto ad operare con una dotazione finanziaria inferiore a quella prevista dall'art. 22 della legge 36/94 (1.575 anziché 1.750 milioni di lire). Si confida in un rapido adeguamento da parte del Ministero del tesoro, pena l'impossibilità di mantenere il livello di attività raggiunto.

In tale quadro ci si aspettava che l'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, potesse far chiarezza sui ruoli e sui compiti delle strutture di supporto al Comitato. Ma i Regolamenti di organizzazione del Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, attuativi del predetto decreto, introducono invece nuovi elementi di confusione attribuendo alla Direzione generale per le reti presso il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti il compito di determinare la "tariffa dell'acqua erogata tramite le reti idriche", nonostante che di tale competenza non esista traccia nel citato decreto legislativo n. 300, mentre alla Direzione generale per le acque interne presso il Ministero dell'Ambiente e per la tutela del territorio è stata attribuita la funzione di definire il metodo normalizzato per determinare la tariffa del servizio idrico.

Analogo elemento di sconcerto deriva poi dal fatto che gli uffici di supporto del Comitato, invece di essere rafforzati anche nel senso di una loro maggiore autonomia dalle strutture ministeriali, come sarebbe stato necessario per garantire un corretto svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e la necessaria indipendenza del Comitato stesso, sembrano scomparsi nel nulla nel nuovo assetto organizzativo.

Lo stesso Comitato non trovava alcuna collocazione nei predetti regolamenti sino all'emissione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2001 (Operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo), in virtù del quale 2001 sono trasferiti, a decorrere dal 1° giugno, dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la direzione generale della difesa del suolo e il Comitato.

La legge 5 gennaio 1994, n.36, prevede che a capo dei due uffici di supporto del Comitato, la Segreteria tecnica e l'Osservatorio, siano posti due dirigenti del Ministero dei lavori pubblici, e che la Segreteria tecnica debba essere inserita nella struttura della Direzione generale della difesa del suolo. La legge tace in ordine alla collocazione dell'Osservatorio. Solo nel 1996, con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici anche l'Osservatorio venne espressamente inserito nella struttura della medesima direzione della difesa del suolo. Per entrambi gli uffici il D.P.R. 19 aprile 1996 prevede una consistenza numerica di 43 unità quale dotazione organica: detta consistenza numerica non è mai stata neanche lontanamente raggiunta.

Per quanto attiene poi alle spese di funzionamento del Comitato e dei relativi Uffici di supporto, queste sono state previste in un apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, attribuito dal Ministro alla gestione del Direttore generale della Difesa del suolo, gestione da questi delegata al dirigente della segreteria tecnica.

In questo contesto, specie alla luce dei profondi mutamenti avvenuti nella disciplina della dirigenza pubblica, si assiste oggi ad una situazione nella quale i dirigenti della segreteria tecnica e dell'Osservatorio non rispondono del loro operato al Comitato ma al direttore generale della Difesa del suolo che stipula con loro i relativi contratti di lavoro, fissa gli obiettivi da raggiungere e le modalità di utilizzo dei fondi ed effettua la relativa valutazione dei risultati conseguiti. La stessa scelta delle persone dei dirigenti non è formalmente attribuita al Comitato ma è un atto del Ministro e del direttore generale della difesa del suolo.

Risulta del tutto chiaro che un modello organizzativo come quello testé descritto, dove gli uffici di supporto del Comitato dipendono di diritto da una struttura diversa, il cui capo può disporre autonomamente del capitolo di spesa del Comitato medesimo, rappresenta oggettivamente, indipendentemente dalla disponibilità dei singoli preposti alle diverse strutture, che pure non è mai mancata, una grave limitazione all'effettivo funzionamento del Comitato ed abbisognerebbe pertanto di ampie correzioni.

Un' occasione di rimettere mano a tale modello organizzativo potrebbe aversi nell'attuale fase, tuttora in corso, di riorganizzazione dei ministeri ai sensi del decreto legislativo n.300/99, in base al quale i Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente sono in corso di soppressione, per dare origine a due nuovi dicasteri: quello delle infrastrutture e dei trasporti, e quello dell'ambiente e della tutela del territorio. Occorre peraltro sottolineare che, nonostante le ripetute segnalazioni di questo Comitato, in nessuno dei due decreti di riorganizzazione dei ministeri, ormai pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, è espressamente inserito il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche con i due uffici di supporto, anche se in un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è espressamente previsto che il Comitato

dovrebbe trovare collocazione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Ciò stante, e tenuto conto degli obiettivi limiti normativi posti comunque dalla legge n.36/1994, in sede di emanazione del decreto ministeriale che organizzerà i dipartimenti e le direzioni generali del nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sarebbe opportuno collocare gli uffici di supporto del Comitato non più all'interno di una direzione generale, quale essa sia. Più utile infatti sarebbe collocare invece Comitato e relativi uffici direttamente a latere di uno dei quattro dipartimenti previsti dal D.P.R. di riorganizzazione prevedendo espressamente che il Comitato debba esprimersi in maniera vincolante in ordine alla organizzazione degli uffici, ai loro obiettivi, alla valutazione dei dirigenti ed alla destinazione delle spese di funzionamento. In sostanza i dirigenti posti a capo degli uffici di supporto dipenderebbero formalmente direttamente dal capo dipartimento, ma in via sostanziale risponderebbero al Comitato di vigilanza.

A tale modifica il Comitato annette fondamentale importanza e si augura che il nuovo Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenga debito conto di quanto proposto.

Appendice - Deliberazioni

Appendice - Deliberazioni

Delibera n. 5 del 10 gennaio 2001 "Articolazione territoriale transitoria della tariffa"

Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

Nella riunione del 10 gennaio 2001,

Premesso che la legge 5 gennaio 1994, n.36 (di seguito legge n. 36/94), all'articolo 21, comma 1, assegna al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche il compito di garantire l'osservanza dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità del servizio nonché di garantire la regolare determinazione e il regolare adeguamento delle tariffe e la tutela degli interessi degli utenti;

Premesso che la legge n. 36/94, all'articolo 13, comma 3, come modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, prevede, tra l'altro, che la tariffa di riferimento sia "articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del contenimento del consumo";

Premesso che la legge n. 36/94, all'articolo 13, comma 4, prevede, tra l'altro, che la tariffa di riferimento costituisca la base "per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge";

Visto l'articolo 1 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996, che ha approvato il Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento (di seguito Metodo);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 4 ottobre 1974, n. 45, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 11 ottobre 1974;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 4 ottobre 1974, n. 46, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 11 ottobre 1974;

Considerato che nei piani di ambito acquisiti dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche l'applicazione della tariffa unica di Ambito Territoriale Ottimale (di seguito ATO) ha comportato ampie variazioni delle tariffe applicate dalle gestioni preesistenti, dovute in parte alla diversità morfologica e in parte alla mancata applicazione da parte dei gestori di alcune componenti della tariffa dei servizi idrici;

Considerato che eventuali incrementi delle tariffe applicate dalle gestioni preesistenti possono originare alcune forme di insostenibilità finanziaria, da parte di alcune categorie di utenti localizzati in determinate aree dell'ATO;

Considerato che il Metodo introduce una relazione tra gli incrementi tariffari e il miglioramento della qualità del servizio erogato all'utenza, collegando le variazioni della tariffa reale media alla realizzazione di investimenti da parte del gestore del servizio idrico integrato;

Ritenuta l'opportunità di applicare, almeno in via transitoria, meccanismi di articolazione territoriale della tariffa al fine di contenere gli incrementi tariffari per l'utenza domestica e di facilitare la realizzazione della riforma introdotta con la legge n. 36/94;

Ritenuta l'opportunità di conseguire al più presto l'applicazione di una tariffa unica di ATO, articolata secondo quanto stabilito nel piano di ambito, al fine di consentire agli utenti di associare le eventuali variazioni tariffarie ai miglioramenti qualitativi del servizio;

Approva la seguente

RACCOMANDAZIONE n. 1/2001

Articolazione territoriale transitoria della tariffa

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:
 a) il Comitato è il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

b) il Metodo è il Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996;

c) l'Ambito, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'articolo 4, comma 1, del Metodo, è l'organo titolare della funzione di approvare il piano finanziario e il modello gestionale di cui all'articolo 11, comma 3, della legge citata;

d) il bacino tariffario è l'area nella quale un gestore preesistente applica una tariffa unica, intesa come l'applicazione di una singola articolazione tariffaria a ciascuna fascia di utenza;

e) il livello medio di consumo domestico è definito nel modo seguente

$$CON_n = \frac{VFUD_n}{NUD_n}$$

dove:

CON_n è il livello medio di consumo domestico espresso in metri cubi e riferito all'anno n di applicazione del Metodo,

$VFUD_n$ è il volume fatturato all'utenza domestica, espresso in metri cubi, riportato nel piano in corrispondenza dell'anno n di applicazione del Metodo,

NUD_n è il numero di utenti domestici dell'Ambito Territoriale Ottimale, previsti nel piano in corrispondenza dell'anno n, e risulta dalla somma del numero di utenti del servizio idrico integrato e del numero di utenti del solo servizio di acquedotto;

f) il livello di consumo rappresentativo è quello maggiore tra il livello medio di consumo domestico CON_n e il doppio del livello massimo di consumo domestico al quale si applica la tariffa agevolata nell'articolazione tariffaria approvata dall'Ambito;

g) la tariffa unitaria media (L/mc) è la tariffa unitaria media dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nel caso di utenza domestica del servizio idrico integrato, mentre corrisponde alla tariffa unitaria media del servizio di acquedotto nel caso di utenza domestica del solo servizio di acquedotto;

h) l'indice di copertura è definito nel modo seguente

$$I = \frac{PB_0^1}{P_1^1} \times 100$$

dove:

I è l'indice di copertura riferito ad un determinato bacino tariffario,

PB_0^1 è la tariffa unitaria media (L/mc) corrisposta da un utente domestico in base all'articolazione tariffaria vigente nell'anno precedente a quello dell'applicazione del Metodo (pedice 0), in un determinato bacino tariffario, in corrispondenza del livello di consumo rappresentativo del primo anno (apice 1)

P_1^1 è la tariffa unitaria media (L/mc) stabilita nel piano riguardo al primo

anno di applicazione del Metodo (pedice 1), riferita alla fascia di utenza domestica e calcolata in corrispondenza al livello di consumo rappresentativo del primo anno (apice 1);

i) lo scostamento è definito nel modo seguente:

$S_n = P_n^n - PB_0^n$

dove:

S_n è lo scostamento corrispondente all'anno e riferito ad un determinato bacino tariffario,

P_n^n è la tariffa unitaria media stabilita nel piano e corrispondente all'anno n di applicazione del Metodo (pedice n), riferita alla fascia di utenza domestica e calcolata in corrispondenza al livello di consumo rappresentativo dell'anno n (apice n),

PB_0^n è la tariffa unitaria media (L/mc) corrisposta da un utente domestico in base all'articolazione tariffaria vigente nell'anno precedente a quello dell'applicazione del Metodo (pedice 0), in un determinato bacino tariffario, in corrispondenza del livello di consumo rappresentativo dell'anno n (apice n);

Articolo 2

Modalità e durata

1. L'articolazione territoriale transitoria della tariffa avviene per bacini tariffari, in termini compatibili con il conseguimento, da parte del gestore del servizio idrico integrato, dei ricavi previsti nel piano.
2. Se l'indice di copertura (I) calcolato in un determinato bacino tariffario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), è superiore al 40%, l'articolazione territoriale transitoria della tariffa si conclude entro il terzo anno di applicazione del Metodo, corrispondente alla prima revisione tariffaria. Se tale indice di copertura è inferiore al 40%, l'articolazione territoriale transitoria della tariffa si conclude entro il sesto anno di applicazione del Metodo, corrispondente alla seconda revisione tariffaria.
3. In ogni caso, a partire dal settimo anno di applicazione del Metodo, in riferimento a ciascuna fascia di utenza, si applica la tariffa unica di Ambito.

Articolo 3

Limiti agli incrementi delle tariffe

1. Nel primo anno di applicazione del Metodo, se l'indice di copertura (I) calcolato in un determinato bacino tariffario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), è superiore al 100%, la tariffa unitaria media. applicata alla fascia di utenza domestica dal gestore preesistente nel bacino tariffario (PB_0^1) , corrispondente al livello di consumo rappresentativo, non può subire incrementi superiori al tasso di inflazione programmato.
2. Nel primo anno di applicazione del Metodo, se l'indice di copertura calcolato in un determinato bacino tariffario (I) è inferiore al 100% e superiore all'80%, l'aumento della tariffa unitaria media. applicata alla fascia di utenza domestica dal gestore preesistente nel bacino tariffario (PB_0^1), corrispondente al livello di consumo rappresentativo, non può

essere superiore allo scostamento definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), calcolato in riferimento al primo anno di applicazione del Metodo (S_1).

3. Nel primo anno di applicazione del Metodo, se l'indice di copertura calcolato in un determinato bacino tariffario (I) è inferiore all'80% e superiore al 40%, l'aumento della tariffa unitaria media, applicata alla fascia di utenza domestica dal gestore preesistente nel bacino tariffario (PB_0^1), corrispondente al livello di consumo rappresentativo, non può essere superiore al 20% dello scostamento definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), calcolato in riferimento al terzo anno di applicazione del Metodo (S_3).
4. Nel primo anno di applicazione del Metodo, se l'indice di copertura calcolato in un determinato bacino tariffario (I è inferiore al 40%, l'aumento della tariffa unitaria media, applicata alla fascia di utenza domestica dal gestore preesistente nel bacino tariffario (PB_0^1) corrispondente al livello di consumo rappresentativo, non può essere superiore al 5% dello scostamento definito all'articolo 1. comma 1, lettera i), calcolato in riferimento al sesto anno di applicazione del Metodo (S_6)

Articolo 4
Controlli

1. L'Ambito approva le articolazioni tariffarie che permettono al gestore del servizio idrico integrato di raggiungere contemporaneamente gli obiettivi stabiliti nel piano e quelli propri dell'articolazione territoriale transitoria della tariffa. I dati utilizzati per i calcoli relativi all'articolazione territoriale transitoria della tariffa e le articolazioni tariffarie approvate dagli Ambiti sono inseriti nel piano e trasmessi al Comitato.